

CIRCOLARE N. 9

Lettera per il Cliente 13 giugno 2024
VERSAMENTO DELLE IMPOSTE 2024

OGGETTO: Versamento delle imposte 2024 (redditi 2023)

Lunedì 1° luglio 2024 (la scadenza originaria del 30 giugno cade di domenica) scadrà il termine per il versamento delle imposte a saldo sui redditi 2023 per la generalità dei contribuenti. Il termine è rinviabile al 31 luglio con maggiorazione dello 0,40%.

La proroga al 31 luglio 2024 per i “soggetti ISA”

L'art. 37 del D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13, recante disposizioni “*in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale*”, prevede che per quest'anno, per i **soggetti (titolari di partita IVA) che esercitano attività per le quali sono stati elaborati gli ISA, con totale ricavi/compensi 2023 non superiore a 5.164.569 euro**, le scadenze previste per la generalità dei contribuenti siano rinviate:

- al 31 luglio 2024;
- oppure al 30 agosto con la maggiorazione dello 0,40%.

Precisiamo che il suddetto rinvio per i soggetti ISA vale per tutti titolari di partita IVA che rispettano le seguenti condizioni:

- esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che si avvalgono del regime fiscale dei forfetari o dei minimi;
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 5.164.569 euro.

Il rinvio si applica anche ai **soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese soggette agli ISA e che devono dichiarare i redditi “per trasparenza”** (artt. 5, 115 e 116 del TUIR), nonché per i versamenti dei **contributi INPS dovuti da artigiani, commercianti e professionisti**, che devono essere versati entro i termini per il pagamento dell'IRPEF.

La proroga riguarda anche il **versamento del diritto CCIAA 2024**, considerato che lo stesso va effettuato entro il termine di versamento delle imposte sui redditi e tutti i versamenti risultanti dalle

dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto.

Da un punto di vista soggettivo, come già anticipato, la proroga della scadenza opera per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscali (ISA).

L'attività esercitata deve quindi rientrare tra quelle per cui è stato approvato il modello ISA.

Inoltre, per usufruire della proroga, il soggetto **non deve dichiarare ricavi o compensi di ammontare superiore al limite stabilito, per ciascun indice.**

Facendo sempre riferimento a chiarimenti intervenuti in occasione di precedenti proroghe, la proroga dei versamenti vale per tutti i contribuenti soggetti agli ISA, anche solo "potenzialmente" (in quanto esclusi per legge), tra cui i contribuenti forfetari e in regime di vantaggio.

Rientrano quindi nella proroga tutti i **soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA**, e quindi i soggetti che:

- applicano il regime forfetario agevolato o di vantaggio (i cosiddetti "forfetari" e "minimi");
- determinano il reddito con altri criteri forfetari;
- dichiarano clausole di esclusione dagli ISA;
- partecipano a società, associazioni ed imprese interessate dalla proroga.

Non sono invece prorogati i versamenti per i soggetti che, pur esercitando attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA, dichiarano ricavi o compensi di ammontare superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione.

Le disposizioni si applicano anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni ed imprese interessate dalla proroga ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR (quindi, per esempio, ai soci di società di persone e di s.r.l. "trasparenti"). Per i **soci/amministratori di s.r.l. "non trasparenti"** (soggette agli ISA), in base a quanto precisato in passato dall'Agenzia delle Entrate (Risoluzione 16 luglio 2007, n. 173/E) la proroga dovrebbe essere riferita esclusivamente al versamento dei contributi previdenziali.

Il contribuente avrà comunque la possibilità di **rateizzare l'importo dovuto.**

La possibilità di versare le imposte al 31 luglio è data in via eccezionale a seguito dell'introduzione del concordato preventivo biennale e spetta a prescindere dall'accettazione o meno della proposta formulata dall'Agenzia delle Entrate.

Per le categorie di **contribuenti che non sono stati interessati dalla proroga** la scadenza originaria è rimasta fissa al 1° luglio 2024 (il 30 giugno cade di domenica), con la possibilità di posticipare il versamento delle imposte ai 30 giorni successivi alla scadenza originaria, pagando con la maggiorazione dello 0,40%.

La rata del **secondo acconto** andrà versata **entro il 30 novembre 2024**.

Modalità di versamento

Il versamento delle imposte deve avvenire tramite modello F24.

Si ricordano le regole di pagamento degli F24:

- gli **F24 con saldo a 0**, di titolari e non titolari di partita IVA, devono essere presentati esclusivamente in via telematica, tramite i servizi messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline);
- gli **F24 a debito senza compensazioni**, di titolari e non titolari di partita IVA, possono essere presentati in via telematica, tramite i servizi messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline) o con home banking. I non titolati di partita IVA possono altresì presentare il modello presso il proprio istituto bancario;
- gli **F24 a debito con compensazioni**, di titolari e non titolari di partita IVA, devono essere presentati esclusivamente in via telematica, tramite i servizi messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline).

É possibile sanare il mancato o insufficiente versamento delle imposte tramite ravvedimento operoso ex art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997.

Cordiali saluti.